



**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29-04-2024

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE AGGIORNAMENTO 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024
---------	--

Oggi **ventinove** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MENEGHINI CRISTINA	Presente	COMPARIN GIORGIO	Presente
MATTIELLI SIMONE	Assente	SARTORI ALESSANDRO	Presente
Nassi Wilma	Presente	OCCHINO TIZIANA	Presente
PARISE FABIO	Presente	DALLA RIVA FRANCESCO	Presente
LONGIN CLAUDIO	Assente	COMPARIN CLAUDIO	Presente
COSTABEBER EDOARDO	Assente	BUSATO GIOVANNI	Presente
BUSATO GELINDO	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vicesegretario Comunale Raumer Oscar.

L'Assessore Est. MARTINI LUCIANO è Assente

L'Assessore Est. LUCCA MARIA GISELLA è Presente

Constatato legale il numero degli intervenuti, MENEGHINI CRISTINA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE AGGIORNAMENTO 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024</b>
----------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Assiste alla seduta la Dott.ssa Lucca Maria Gisella, Assessore al Bilancio e politiche tributarie

L'Assessore al Bilancio presenta i contenuti della presente deliberazione:

Le tariffe per il servizio rifiuti devono essere determinate annualmente sulla base del piano finanziario del servizio che comprende i costi efficienti di servizio e degli investimenti calcolati, a partire dal 2020, con le nuove regole – stabilite da ARERA – applicando il metodo cosiddetto “normalizzato”, sia da parte del gestore AVA che da parte del Comune, per quanto riguarda i servizi in economia e la gestione del tributo. Il Piano Finanziario PEF 2022-2025 è stato approvato dal Consiglio di Bacino nel 2022, con obbligo di aggiornamento biennale per le annualità 2024-2025 secondo le indicazioni approvate da ARERA. Le nuove disposizioni consentono per il 2024 di aumentare il PEF entro il limite di crescita fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di “costi riconosciuti”, determinati in particolare dagli aumenti generati dall'alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell'anno 2022.

Le tariffe TARI ogni anno devono essere rideterminate per assicurare la copertura al 100% del costo del servizio.

Per il 2024 l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti, su cui calcolare le tariffe ammonta ad € 399.014,00 (corrisponde ai costi del PEF anno 2024 aggiornato al netto del contributo MIUR di €. 2.500,00 versato per le scuole), di cui € 208.310,00 parte variabile ed € 190.704,00 parte fissa. Nel 2023 le tariffe sono state calcolate su un piano finanziario PEF 2023 di € 364.354,00: il 2024 rispetto al 2023 prevede pertanto un incremento di costi di € 34.660,00, entro i limiti pertanto di crescita massima consentita del 9,60%.

Dalla simulazione delle tariffe per il 2024, come da allegati alla delibera in approvazione, considerando la distribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e le variazioni intervenute rispetto al 2023 sulla base imponibile (superfici occupate, diverse destinazioni di utilizzi, numero componenti nucleo familiare, cessazioni, aperture e modifiche varie) emerge che le tariffe delle singole categorie di riferimento subiscono un aumento:

- per le utenze non domestiche : + 10,67%;
- per le utenze domestiche: parte fissa (calcolata in base mq): +8,88%; parte variabile (calcolata in base ai componenti del nucleo familiare); + 9,23%; dalla simulazione fatta, sommando le due componenti (fissa e variabile), complessivamente gli aumenti per le famiglie oscillano tra il 9,05% al 9,17%, a seconda dei mq di occupazione e del numero dei componenti il nucleo familiare.

Anche per l'anno 2024 non verranno addebitati in bolletta - agli utenti - il costo della pulizia delle caditoie quantificato in € 5.489,00 + IVA, che resterà a carico del bilancio comunale. Alla tariffa della tassa rifiuti approvata dal Comune si deve aggiungere il tributo TEFA di spettanza della Provincia nella misura del 5%.

Dal 2024, ARERA ha introdotto due nuove componenti tariffarie da addebitare in bolletta e dovute per ciascuna utenza, rispettivamente di € 0,10/anno per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare e di € 1,50/anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. I relativi proventi andranno rendicontati e riversati su apposito conto acceso presso la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).

Il consigliere Occhino Tiziana chiede spiegazioni in merito alle motivazioni dell'aumento;

Il consigliere Lucca Maria Gisella risponde che è dovuto principalmente all'inflazione, al rincaro generale del costo dell'energia e del costo del carburante;

Il consigliere Occhino Tiziana chiede se si potesse destinare l'avanzo a qualche forma di contribuzione per contrastarne l'aumento, considerato che la maggiorazione di costo è pari al 10% ca.

Risponde la Ragioniera Campana Manuela, Responsabile Settore Economico e Finanziario, che il rincaro è il riflesso dei costi del 2022; un abbattimento della tassa in questa fase non è possibile.

**PREMESSO che:**

- L'art.1, comma 639, della Legge n.147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale – IUC che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Il comma 738 dell'art.1 della Legge n.160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (Imposta Unica Comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti TARI;
- I commi 641 e seguenti del citato art.1 della Legge n.147/2013, disciplinano la TARI;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- Il decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 30 dicembre 2021 (c.d. “Milleproroghe”) convertito nella legge 25 febbraio 2022 n.15, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022 i comuni in deroga all'art.1, comma 683 della Legge n.147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il comma 11 dell'art. 43 del D.L. 17 maggio 2022 n.50 il quale ha aggiunto all'art 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25febbraio 2022, n. 15, i seguenti periodi:«*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*».

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione di ARERA n.444/2019 recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità N.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione ARERA n.2//DRIF/2021 del 04/11/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

**VISTI** altresì, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

**DATO ATTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 19/07/2021;

**ATTESO** che con deliberazione n. 389/2023 ARERA ha fornito le indicazioni relative all'aggiornamento obbligatorio biennale 2024-2025, in relazione ai dati del PEF pluriennale 2022-2025;

**RISCONTRATO** che con determina n. 1/2023 ARERA ha stabilito le modalità per l'aggiornamento biennale 2024-2025, approvando i modelli per realizzare detta procedura, fra cui il Tool per l'elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

**RILEVATO** che le nuove disposizioni consentono di aumentare il limite di crescita del PEF fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di “costi riconosciuti”, e in primis apposite componenti finalizzate ad accogliere gli aumenti tariffari generati dall'alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell'anno 2022;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, con particolare riferimento alle previsioni relative all'aggiornamento biennale 2024-2025, secondo il tool approvato da ARERA con determina n.1/2023;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2024, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF del biennio 2024-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024;

**VISTA** la delibera n. 386/2023/R/com con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

**DATO ATTO** che l'istituzione delle due suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente,

unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente *Ur1*;

2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata *Ur2*;

**CONSIDERATO** che le due componenti perequative di cui sopra sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**PRECISATO** che in ragione dell'istituzione delle due componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente *Ur1*, dovrà essere indicato un importo di € 0,10 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente *Ur2*, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,50 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

**RILEVATO** che tali importi, che costituiscono componenti a valle del PEF, dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**VISTO** il D.P.R.n.158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art.1, comma 651, della Legge n.147/2013 per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti;

**VISTO** il prospetto PEF aggiornamento 2024-2025, allegato alla presente deliberazione, **allegato a)**;

**RITENUTO** opportuno procedere **con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 sulla base del PEF 2024-2025**, validato da parte dell'ETC- Consiglio di Bacino "Vicenza" e trasmissione della delibera del Comitato di Bacino n. 8 del 02/04/2024, così come trasmessa da parte dello stesso Consiglio di Bacino "Vicenza" a questo Ente e acquisita al ns. prot. n.3059 in data 04/04/2024;

**TENUTO CONTO** che:

- la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e ne costituisce pertanto costo da coprire con il gettito della tassa TARI;
- Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis del D.L. 248/2007, nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- Le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche;

- Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- Le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

**DATO ATTO** che secondo le risultanze del PEF Rifiuti 2024-2025 , calcolato in funzione dei costi di esercizio di raccolta e smaltimento del gestore del servizio e del Comune di ARSIERO, seguendo le linee previste dall'Autorità validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza", l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2024 ammonta ad € 401.514,00 (al lordo del costo di gestione attribuito alle istituzioni scolastiche) di cui parte variabile pari a € 208.310,00 e parte fissa pari a € 193.204,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 399.014,00, di cui parte variabile € 208.310,00 e parte fissa € 190.704,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI (contributo MIUR € 2.500,00);

**RITENUTO**, inoltre, di non addebitare anche per l'anno 2024 agli utenti i costi relativi alle attività esterne al ciclo integrato RU previsto in € 5.489,00 (pulizia caditoie), operazione piuttosto complicata da gestire da un punto di vista amministrativo, in particolare per la bollettazione con importi da tenere separati rispetto alle tariffe della TARI;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA), nella misura del 5% come previsto dall'art.1. comma 666 della citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario con riferimento all'annualità 2024, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità, come dettagliato nell'allegato **sub. b)** alla presente deliberazione, con la seguente ripartizione dei costi:

<b>Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2024</b>		
<b>Costi Montante Tariffario IVA inclusa</b>		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 139.213,92	€ 51.490,08
Costi Variabili	€ 152.066,30	€ 56.243,70
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 291.280,22	€ 107.733,78
Totale	€ 399.014,00	
% Ripartizione costi fissi	73,00%	27,00%
% Ripartizione costi variabili	73,00%	27,00%

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, ed il totale delle

entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 2,7% -
- coefficiente recupero della produttività: 0,1% +
- coefficiente QL 0,0% +
- coefficiente PG 0,0% +
- coefficiente C116 0,0% +
- coefficiente CRI 7,0% =

Limite massimo di variazione annuale 9,6%

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che pertanto ai sensi dell'art.22 del vigente Regolamento comunale, le rate relative alla TARI dovuta per l'anno 2024 sono le seguenti:

- 1<sup>a</sup> rata di acconto con scadenza 16 giugno 2024, calcolata nella misura del 50% della tassa dovuta applicando le tariffe del 2023, con delibera di C.C. n. 21 del 09/05/2023;
- 2<sup>a</sup> rata a conguaglio con scadenza 16 dicembre 2024 applicando le tariffe approvate per il 2024 con il presente atto;

**RICHIAMATE:**

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- La deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 28/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024-2026, attribuendo ai

Responsabili delle Aree la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;

**VISTO** il DPR n.158/1999;

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**RICHIAMATO** l'art. 38, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale i Consigli Comunali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, e, quindi, per le imminenti consultazioni elettorali, a far data dal 24 aprile 2024, possono adottare solo "gli atti urgenti e improrogabili";

**RITENUTO** di dover provvedere in merito all'approvazione del rendiconto della gestione 2023 in deroga al citato art.38, comma 5, in quanto trattasi di atto urgente e improrogabile previsto per legge (scadenza di legge del 30.04.2024);

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**CON** i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti:

Voti a favore: n. 6

Voti contrari: n. 4 (Occhino, Dalla Riva, Comparin, Busato)

Astenuti: n. //

## D E L I B E R A

**1) di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) di dare atto** dei dati contenuti nel PEF aggiornamento pluriennale 2024-2025 (Tool ARERA 2022-2025, con particolare riferimento all'annualità 2024, validati dal Consiglio di Bacino "Vicenza" con deliberazione n. 8 del 02/04/2024 come da documentazione, acquisita al prot. n.3059 in data 04/04/2024, **allegato sub. a)**;

**3) di dare atto** che l'ammontare complessivo del PEF per la gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2024 ammonta ad € 401.514,00 (al lordo del costo di gestione attribuito alle istituzioni scolastiche) di cui parte variabile pari a € 208.310,00 e parte fissa pari a € 193.204,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 399.014,00, di cui parte variabile € 208.310,00 e parte fissa € 190.704,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI (contributo MIUR € 2.500,00);

**4) di approvare**, come riportato **nell'allegato sub. b)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base

delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 con l'applicazione prevalentemente degli stessi coefficienti (Ka, Kb ,Kc e Kd) degli anni scorsi;

- 5) di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario e assicura la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif, del 9,6%;
- 6) di dare atto** che sulla tassa rifiuti dovuta va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA), nella misura del 5% come previsto dall'art.1. comma 666 della citata Legge n. 147 del 27/12/2013;
- 7) di dare atto** altresì che a decorrere dall'anno 2024 le bollette TARI dovranno comprendere le due componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023/R, denominate *Ur1* e *Ur2*, rispettivamente di € 0,10 ed € 1,50 addebitate per ogni utenza destinate ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) a copertura, la prima dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, mentre la seconda a copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi;
- 8) di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 9) di dichiarare**, con separata votazione resa per alzata di mano, con
- Voti a favore: n. 6
  - Voti contrari: n. 4 (Occhino, Dalla Riva, Comparin, Busato)
  - Astenuti: n. //
- il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 10 del 19-04-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE AGGIORNAMENTO 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**F.to MENEGHINI CRISTINA**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL Vicesegretario Comunale**  
**F.to Raumer Oscar**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE AGGIORNAMENTO 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024**

## REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-04-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Campana Manuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE AGGIORNAMENTO 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024**

## REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-04-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Campana Manuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 29-04-2024

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE AGGIORNAMENTO  
2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA  
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024**

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 02-05-2024 fino al 17-05-2024 con numero di registrazione 269.

COMUNE DI ARSIERO li 02-05-  
2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Cornolo' Silvia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 29-04-2024

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE AGGIORNAMENTO  
2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA  
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ARSIERO li 13-05-  
2024

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

Cornolo' Silvia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO